

TI_GERICHTE 32.2022.41 vom 12. Mai 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-05-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2022.41

FR: TI_GERICHTE 32.2022.41 du 12 mai 2022

IT: TI_GERICHTE 32.2022.41 del 12 maggio 2022

Erwägungen

E. 1

settembre 2020 (cfr. supra consid. 1.2. e seg.) ella non presentava (più) un grado d'invalidità pensionabile. Infine, si rileva come non è del tutto chiaro se la ricorrente contesta l'attribuzione del livello di competenze 2 in punto alla determinazione del reddito da valido, da invalido o di entrambi. Tale censura risulta in concreto irrilevante. Infatti, per determinare il reddito da valido questa Corte ha accertato l'applicabilità dell'ultimo reddito effettivamente conseguito dall'insorgente, accogliendo la censura della ricorrente sul punto e smentendo l'Ufficio AI, quest'ultimo essendosi basato sui dati statistici (cfr. supra consid. 2.8.1.). Inoltre, i dati statistici usati dall'Ufficio AI per determinare il reddito da invalido sono riferiti al livello di competenza 1 (attività semplici di tipo fisico e manuale), non il 2 (cfr. doc. I, p.to 11.); anche questa Corte ha usato, nelle calcolazioni illustrate sopra, il livello di competenza 1, partendo dal salario lordo mediamente percepito dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale. 2.8.3. La ricorrente censura un'insufficiente riduzione percentuale dal reddito da invalido. A mente sua, il fatto di poter lavorare solo a tempo parziale, i "gravi disagi psicologici e depressivi" che comprometterebbero le sue giornate lavorative intere, il fatto che ella può svolgere solo mansioni di intensità leggera, la necessità di dover alternare le posizioni corporee al bisogno, il fatto di non aver mai esercitato il mestiere per cui era formata (aiuto veterinaria) e la nazionalità serba giustificerebbero una riduzione sociale del 25% (doc. I, p.ti 11. e seg., doc. VI, p.to 5 in fine seg.). A torto. Va innanzitutto ricordato che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido (cfr. supra consid. 2.8.2.). In concreto, si rileva che l'accertamento peritale (confermato in questa sede, cfr. supra consid. 2.7.2.) ha rilevato un'incapacità lavorativa in attività adeguate del 20% riconducibile esclusivamente all'affezione psichiatrica, ragione per cui, conformemente alla giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.8.2.), non è possibile tenerne conto anche in relazione ad un'eventuale riduzione percentuale dal reddito da invalido. Quo allo svantaggio dovuto all'asserito lavoro a tempo parziale, si rileva che l'incapacità lavorativa accertata si ripercuote sul rendimento su una giornata lavorativa intera, non sulla presenza (cfr. supra consid. 2.7.1.). Circa il fatto che ella può svolgere solo mansioni di intensità leggera, tale circostanza è stata debitamente considerata dall'amministrazione, come esplicitamente comunicatole nella decisione impugnata (cfr. doc. I, allegato B, pag. 5 e doc. 48, pagg. 317, 320, 322, 325 e 327 incarto AI). Quo alla necessità di cambiare posizione all'occorrenza, questo Tribunale ritiene che le attività semplici contemplate dai settori della produzione e dei servizi previste nella Tabella TA1 edita dall'Ufficio di statistica, livello di competenze 1, essendo in gran numero attività di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto conciliabili con la necessità di lavorare in posizione alternata, permettendo, ad esempio, di eseguire mansioni di sorveglianza e controllo che non comportano aggravii fisici e che

consentono il cambiamento frequente di posizione (cfr. STCA 32.2021.64 del 18 ottobre 2021 consid. 2.13.). Per quanto concerne la limitata formazione professionale, essa non giustifica alcuna riduzione, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 1, attività semplici di tipo fisico o manuale) non richiedono né un'esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. pro multis STF 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2., 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2. e la 8C_46/2018 dell'11 gennaio 2019 consid. 4.4.; cfr. in questo senso anche la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.). Infine, nessuna riduzione supplementare può essere concessa in ragione della nazionalità della ricorrente, la quale, al beneficio di un permesso C, è in Svizzera dal 1999 (cfr. doc.1, doc. 3, pag. 4 incarto AI), non ha carenze linguistiche in italiano e ha iniziato a lavorare, appena arrivata su suolo elvetico, nel settore della ristorazione, ossia a stretto contatto con i clienti (doc. 10, pag. 33 incarto AI). Pertanto, in concreto non solo la riduzione operata dall'Ufficio AI sul reddito da invalido è ingiustificata, ma non vi sono neppure altri fattori che giustificano una riduzione. 2.9. Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va integralmente respinto. 2.10. Con il ricorso la ricorrente ha chiesto una perizia giudiziaria in ambito neurochirurgico (cfr. supra consid. 1.4.). Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove ; cfr. Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, pag. 47 n. 63, Gygi, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, 2a ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). A fronte di una situazione medica ritenuta sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove. 2.11. Secondo l'art. 69 cpv. 1 bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell'art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.